
BANCA D'ITALIA

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA
SERVIZIO CONCORRENZA, NORMATIVA E AFFARI GENERALI
DIVISIONE RAPPORTI CON AUTORITA' E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

RONEATA N. 166009 DEL 11-07-2003

AI CAPI
DEI SERVIZI E DELLE FILIALI

Oggetto: Centrale d'Allarme Interbancaria. Chiarimenti.

Si fa seguito al messaggio n. 267596 del 21.11.2002 con il quale erano stati forniti chiarimenti in merito ad alcuni quesiti pervenuti sul trattamento degli assegni, con specifico riferimento all'istituto della revoca di sistema, conseguente in via automatica all'iscrizione nella c.d. Centrale d'Allarme Interbancaria.

Nell'occasione era stato chiarito che, nel caso di assegni bancari presentati all'incasso dalla banca negoziatrice, risultati privi di autorizzazione o di provvista e successivamente "richiamati" dalla banca negoziatrice medesima, il "richiamo" non esime dal porre in essere gli adempimenti previsti dalla nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e postali. Sono successivamente pervenuti ulteriori quesiti concernenti specifici aspetti operativi connessi all'esecuzione del "richiamo" di assegni risultati privi di provvista.

In particolare, è stato chiesto se sia possibile dare corso al richiamo nella stessa giornata di ricezione del titolo, tenuto conto che "il termine di presentazione è comunemente costituito dall'intera giornata lavorativa" e che, nella prassi operativa, l'eventuale consegna del titolo per la levata del protesto con il conseguente inoltro del messaggio elettronico di impagato avviene "dopo la chiusura degli sportelli".

E' stato inoltre chiesto se il "richiamo" possa essere eseguito nella stessa giornata di ricezione del titolo, anche nel caso di assegni regolati con la procedura "check truncation", quando sia stato già trasmesso alla banca negoziatrice il messaggio elettronico di impagato con richiesta di disporre della materialità del titolo; ciò in quanto il controllo della regolarità dell'assegno, e, quindi, la sua "protestabilità", può avvenire solo dopo il ricevimento del titolo.

Altro quesito ha riguardato il comportamento da tenere a fronte di un assegno, privo di provvista, per il quale sia stato effettuato, prima dell'inoltro al protesto, il richiamo.

Al riguardo, nel richiamare integralmente il contenuto del menzionato messaggio del 21.11.2002, si osserva preliminarmente che, nel caso di assegni emessi senza provvista, l'illecito si perfeziona nel momento della presentazione al pagamento, che coincide con la presentazione a una stanza di compensazione (art. 34 del R.D. 21.12.1933, n. 1736), ovvero, nel caso di assegni regolati con la procedura "check truncation", con la presentazione in via telematica (art. 15, co.1, Decreto del Ministro della Giustizia 7.11.01, n. 458). In tale quadro, nel caso in cui il richiamo intervenga dopo il perfezionamento dell'illecito, la restituzione alla banca negoziatrice del titolo, risultato privo di provvista, non esime la banca trattaria dall'osservanza di tutti gli adempimenti di legge, relativi sia all'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa sia alla revoca di sistema. A partire dal momento in cui si perfeziona l'illecito, l'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa e la "revoca di sistema" possono essere evitate solo dando prova del pagamento tardivo del titolo, secondo le modalità e nei termini fissati dall'art. 8 della richiamata legge 386/90.

Resta, inoltre, fermo che, per il perfezionamento dell'illecito di emissione di assegno senza provvista, non è richiesta la levata del protesto; l'art. 8 bis, co. 2, legge 386/90 prevede espressamente a carico della banca trattaria l'obbligo di informativa diretta dell'illecito al Prefetto "nei casi in cui non si leva il protesto o la constatazione equivalente".

Si pregano le Filiali di portare quanto precede a conoscenza delle banche rientranti nelle rispettive zone di competenza.

Si inviano distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
F.M. Frasca B. Bianchi